

COMUNE DI PEVERAGNO
Provincia di Cuneo

REGOLAMENTO COMUNALE
OCCUPAZIONI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Approvato con deliberazione del C.C. n. 4 del 02.03.2011

INDICE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

| | |
|---|--------|
| Articolo 1. - Regolamento | pag. 4 |
| Articolo 2. - Natura ed oggetto del canone -Definizioni | pag. 4 |
| Articolo 3. - Esclusioni | pag. 5 |
| Articolo 4. - Soggetti attivo e passivo | pag. 5 |

CAPO II

TIPOLOGIE E DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

| | |
|---|---------|
| Articolo 5. - Diritto di occupazione | pag. 6 |
| Articolo 6. - Carattere dell'occupazione | pag. 6 |
| Articolo 7. - Scopo dell'occupazione | pag. 7 |
| Articolo 8. - Caratteri delle concessioni e delle autorizzazioni | pag. 7 |
| Articolo 9. - Rilascio atto di autorizzazione o di concessione | pag. 7 |
| Articolo 10. - Domanda di occupazione | pag. 8 |
| Articolo 11. - Doveri del concessionario e dell'autorizzato | pag. 9 |
| Articolo 12. - Norme per l'esecuzione dei lavori | pag. 10 |
| Articolo 13. - Durata e titolarità delle autorizzazioni e concessioni | pag. 11 |
| Articolo 14. - Rinnovo delle concessioni e proroga delle autorizzazioni | pag. 12 |
| Articolo 15. - Decadenza delle autorizzazioni e delle concessioni | pag. 12 |
| Articolo 16. - Modifica, sospensione e revoca del provvedimento | pag. 13 |
| Articolo 17. - Procedura del provvedimento di revoca | pag. 14 |
| Articolo 18. - Rinuncia | pag. 14 |
| Articolo 19. - Occupazioni abusive | pag. 14 |

CAPO III

APPLICAZIONE DEL CANONE

| | |
|--|---------|
| Articolo 20. - Obbligatorietà ed indivisibilità | pag. 16 |
| Articolo 21. - Misura delle occupazioni | pag. 16 |
| Articolo 22. - Suddivisione del territorio comunale | pag. 19 |
| Articolo 23. - Determinazione delle tariffe base | pag. 26 |
| Articolo 24. - Canone per l'occupazione per l'erogazione di pubblici servizi | pag. 27 |
| Articolo 25. - Agevolazioni | pag. 27 |
| Articolo 26. - Esenzioni del canone | pag. 28 |

CAPO IV

MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO – SANZIONI – DIFFIDA AD ADEMPIERE – RISCOSSIONE COATTIVA E RIMBORSI

| | |
|---|---------|
| Articolo 27. – Modalità e termini di pagamento | pag. 31 |
| Articolo 28. – Penale. indennità, sanzioni | pag. 32 |
| Articolo 29. – Definizione agevolata della penale - ravvedimento | pag. 33 |
| Articolo 30. – Diffida ad adempiere | pag. 33 |
| Articolo 31. – Rimborsi | pag. 34 |
| Articolo 32. – Funzionario Responsabile | pag. 34 |
| Articolo 33. – Disposizioni finali | pag. 34 |

TARIFFE

| | | | |
|-----------------|------------|-------------------------------|---------|
| ALLEGATO | “A” | OCCUPAZIONI PERMANENTI | pag. 35 |
| ALLEGATO | “B” | OCCUPAZIONI TEMPORANEE | pag. 36 |

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del regolamento

2. Il presente regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 s.m.e.i., sostituisce in toto il precedente Regolamento adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n.20 del 1999, a partire dal 01 gennaio 2011, regola il canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e disciplina le modalità di richiesta, rilascio, rinnovo e revoca dell'atto di concessione nonché i criteri per la determinazione e applicazione del canone stesso.

Articolo 2. Natura ed oggetto del canone – Definizioni

1. Natura del oggetto del canone

- a) Il canone previsto dal presente regolamento è il corrispettivo che il concessionario si impegna a pagare a fronte del provvedimento amministrativo di cui all'art. 4 che gli consente di occupare un determinato spazio od area pubblica.
- b) L'oggetto del canone è qualsiasi occupazione per l'utilizzo diretto di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune ovvero di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge, nonché le aree destinate a mercati, anche attrezzati. Non sono oggetto del canone i fabbricati e gli impianti di proprietà del Comune, anche se hanno natura demaniale.
- c) E uguale presupposto del canone la concessione della libera disponibilità dell'area antistante il passo carraio ancorché non contraddistinta da alcun manufatto.
- d) Sono, infine, soggette al pagamento del canone, così come previsto nell'art. 19 del presente Regolamento, le occupazioni prive di atto di concessione, e quindi abusive.

2. Definizioni

- Per “ **Suolo Pubblico**” o “**Spazio Pubblico**” si intendono le aree, e gli spazi soprastanti e sottostanti ad esse, appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del Comune, comprese quelle destinate a mercati anche attrezzati, come pure quelle private gravate di servitù di pubblico passaggio quando questa sia stata costituita od acquisita nei modi di legge o sia stata volontariamente messa a disposizione della collettività da parte del proprietario, nonché i tratti di strade statali, regionali o provinciali che

attraversano centri abitati come definiti dall'art. 2, del Decreto Legislativo 3° aprile 1992, n. 285.

- Per “**Occupazione**” si intende la disponibilità o l’occupazione anche di fatto, del suolo o degli spazi pubblici, come definiti dal punto precedente, con esclusione totale o parziale della collettività dal godimento del bene stesso.
- Per “**Autorizzazione**” si intende l’atto amministrativo con cui il Comune formalizza l’occupazione qualora questa abbia durata inferiore o pari a 365 giorni.
- Per “**Concessione**” si intende l’atto amministrativo con cui il Comune formalizza l’occupazione qualora questa abbia durata superiore a 365 giorni o sia rilasciata “a revoca”
- Per “**Canone**” si intende il corrispettivo dovuto al Comune per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche anche a titolo di riconoscimento del diritto di proprietà dell’Ente sull’oggetto della concessione o dell’autorizzazione e quindi della precarietà delle stesse.

Articolo 3. Esclusioni

1. Sono escluse dal regime concessorio:
 - Le occupazioni degli spazi pubblici eseguite con balconi, bovindi, verande ed altri infissi di carattere stabile non installati a supporto di attività commerciali, artigianali, industriali e di servizi.
 - Le occupazioni delle aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune, salvo che non siano soggette a servitù di pubblico passaggio.
 - Le occupazioni con tende, fisse o retrattili, poste a copertura dei banchi di vendita del commercio ambulante per i quali sia stato assolto il Canone.
 - Le occupazioni occasionali, destinati genericamente a soste operative, di durata limitata (1 ora) e per una superficie inferiore a 4 metri quadrati che non pregiudichino la circolazione stradale.
 - Le occupazioni di suolo pubblico effettuate con innesti od allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi anche se questi sono gestiti da società private.

Articolo 4. Soggetti attivo e passivo

2. Canone dovuto al Comune dal titolare dell’atto di autorizzazione o di concessione o, in mancanza, dall’occupante di fatto, anche abusivo, in relazione alla superficie effettivamente sottratta all’uso pubblico.

CAPO II TIPOLOGIE E DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

Articolo 5. Diritto di occupazione

1. Nessun diritto esclusivo di occupazione può essere concesso senza autorizzazione o regolare atto di concessione dell'autorità comunale e senza il pagamento del Canone relativo, fatta eccezione per le occupazioni escluse od esenti dal Canone, per le quali è tuttavia sempre richiesto l'atto di concessione o di autorizzazione.
2. Le concessioni e le autorizzazioni all'occupazione sono in ogni caso subordinate sempre alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nonché in quelli di polizia urbana, di igiene e di edilizia. Devono sempre essere accordate dalla Amministrazione Comunale senza pregiudizio dei diritti di terzi, verso i quali gli occupanti dovranno rispondere di ogni molestia, danno o gravarne, ritenendo esonerato il Comune da qualsiasi responsabilità.
3. L'occupazione è consentita anche senza previa concessione se necessaria per far fronte a situazioni di emergenza o per provvedere all'esecuzione di lavori il cui differimento potrebbe causare danno o pericolo, purchè l'occupante ne dia immediata comunicazione, anche verbale, all'Ufficio competente al rilascio del provvedimento concessorio e all'Ufficio di Polizia municipale. La comunicazione, con espressa indicazione dei motivi dell'urgenza, va fatta, se possibile, previamente e, comunque, entro 48 ore dall'inizio dell'occupazione; l'interessato deve attenersi alle prescrizioni dell'Ufficio di Polizia Municipale riguardanti le modalità dell'occupazione.
4. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dal Nuovo Codice della Strada e dal Regolamento di Polizia municipale.
5. La mancata comunicazione o l'accertata inesistenza delle condizioni per l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 28 del presente regolamento per le occupazioni abusive.
6. Il diniego della concessione lascia fermo l'obbligo di corrispondere il canone per il periodo di effettiva occupazione.
7. La richiesta deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza.

Articolo 6. Carattere dell'occupazione

1. L'occupazione è “**Permanente**” quando è stabile , effettuata a seguito di un atto di concessione e comunque di durata superiore a 365 giorni, comporti o meno l'esistenza di manufatti o impianti e comunque non è superiore a 29 anni.
2. L'occupazione è “**Temporanea**” quando ha durata pari o inferiore a 365 giorni, anche se concesse con atto avente durata pluriennale, comporti o meno l'esistenza di manufatti o impianti..

3. L'occupazione "Abusiva" quando priva di apposita autorizzazione o concessione così come specificato al successivo articolo 19 del presente Regolamento.

Articolo 7. Scopo dell'occupazione

1. Ogni richiesta di occupazione dovrà essere giustificata da uno scopo, come l'esercizio di una industria, commercio, arte o professione o per ragioni edilizie, agricole, impianto di giostrre o spettacoli viaggianti, trattenimenti pubblici, propaganda per fini umanitari, politici, assistenziali o religiosi, ecc..
2. Tale scopo non potrà essere in contrasto con motivi di estetica e di decoro cittadino e di conseguenza saranno vietate le concessioni od autorizzazioni per l'esercizio di attività non consentite dalle disposizioni di legge e dai regolamenti ministeriali e comunali.
3. Le richieste dovranno essere limitate allo spazi strettamente indispensabile al raggiungimento dello scopo medesimo.

Articolo 8. Caratteri delle concessioni e delle autorizzazioni

1. Le concessioni e le autorizzazioni ad occupare spazi ed aree pubbliche hanno carattere strettamente personale e non possono essere cedute.
2. Esse valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per le quali sono rilasciate e non autorizzano il titolare all'esercizio di altre attività per le quali sia prescritto diverso consenso. In tutti i casi esse si intendono accordate:
 - a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - b) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione;
 - c) con la facoltà dell'Amministrazione di imporre nuove condizioni.

Articolo 9. Rilascio atto di autorizzazione o di concessione

1. Le occupazioni permanenti di suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico, comunque effettuate, con o senza impianti od opere che possono menomare la buona conservazione delle strade o dei marciapiedi, sono vincolate ad apposito atto di concessione, da rilasciarsi entro 60 giorni dalla presentazione della domanda di occupazione o dalla presentazione della necessaria documentazione a corredo della stessa prevista dal successivo articolo 10 , da parte del Responsabile dell'Ufficio Tributi competente previa istruttoria e

- sottoscrizione da parte del Concessionario di apposita convenzione contenente tutte le condizioni subordinanti la concessione stessa.
2. Le occupazioni temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico, comunque effettuate, con o senza impianti od opere che possano menomare la buona conservazione delle strade e dei marciapiedi, sono vincolate al rilascio, da parte del Responsabile dell'Ufficio Tributi, di semplici autorizzazioni scritte corredate delle norme a cui deve sottostare l'Autorizzato.
 3. Per le occupazioni che non necessitano di previa autorizzazione scritta, la ricevuta del pagamento del Canone sostituisce l'autorizzazione medesima.
 4. Tutte le istruttorie per le concessioni o autorizzazioni di occupazioni sia temporanee che permanenti di suolo, soprassuolo e sottosuolo devono essere corredate del parere dell'Ufficio del responsabile del Servizio Tributi, del responsabile del procedimento del Corpo di Polizia Municipale per quanto riguarda le prescrizioni sulla viabilità, e del Responsabile dell'Ufficio Urbanistica per quanto attiene alla regolarità tecnica in caso occupazione con strutture stabili.

Articolo 10. Domanda di occupazione

1. Chiunque intenda occupare spazi superficiali, sovrastanti o sottostanti a suoli pubblici o soggetti a servitù di pubblico passaggio, anche se per legge o regolamento l'occupazione è dichiarata esente da canone, deve fare domanda all'Amministrazione all'Amministrazione Comunale – Ufficio Tributi - ed ottenere regolare autorizzazione o concessione, con l'assegnazione del diritto di occupazione e delimitazione del diritto stesso sul bene concesso.
2. La domanda deve essere redatta utilizzando i moduli predisposti dal Comune, in conformità alle disposizioni sull'imposta di bollo, ed eventualmente corredata da disegni, descrizioni ed altri documenti per una migliore specificazione della richiesta.
3. Essa deve contenere, a pena di inammissibilità, i seguenti dati:
 - a) Generalità, residenza anagrafica e codice fiscale del richiedente, se la domanda è presentata da persona giuridica, condominio o associazione non riconosciuta ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile, dovrà essere indicata la denominazione, la sede sociale ed il codice fiscale e/o partita I.V.A., nonché le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del legale rappresentante, dell'amministratore condominiale o del rappresentante dell'Associazione.
 - b) l'esatta ubicazione della porzione di suolo di spazi pubblici che si intende occupare e la precisa superficie od estensione lineare, allegando l'eventuale planimetria della strada ed area interessata.
 - c) la durata dell'occupazione
 - d) l'indicazione dell'attività a favore della quale è richiesta l'occupazione, lo scopo e le modalità dell'occupazione medesima.
 - e) l'impegno a comunicare previamente all'Ufficio concedente le eventuali modifiche da apportare in corso d'opera.
 - f) dichiarazione di accettazione di tutti gli obblighi e le condizioni riportate nel presente regolamento.
 - g) la sottoscrizione da parte del richiedente.

Articolo 11. Doveri del concessionario e dell'autorizzato

1. Le concessioni e le autorizzazioni si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio di terzi, con l'obbligo del titolare di rispondere in proprio di tutti i danni, nessuno escluso, che possono derivare per effetto dell'occupazione.
2. Il concessionario o l'autorizzato deve sempre e comunque sottostare alle seguenti condizioni:
 - a) Limitare l'occupazione allo spazio assegnatogli;
 - b) Non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta prima della scadenza, nelle dovute forme.
 - c) Custodire o difendere da ogni eventuale danno il bene assegnatogli; a tale scopo sarà obbligato ad usufruire di detto bene con le dovute cautele e diligenza, seguendo le norme tecniche consigliate dagli usi e consuetudini o che gli saranno imposte dal Servizio concedente.
 - d) Curare continuamente la manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi.
 - e) Evitare intralci o danni al transito dei veicoli, autoveicoli e pedoni, apponendo i prescritti segnali in caso di pericolo.
 - f) Eseguire tutti i lavori necessari per porre in pristino, al termine dell'autorizzazione o della concessione, il bene occupato.
 - g) Provvedere al versamento del Canone secondo le modalità e nei termini previsti dal presente Regolamento.
 - h) Risarcire il Comune di ogni eventuale maggiore spesa che questi dovesse sostenere per l'esecuzione di lavori pubblici o patrimoniali a causa dell'occupazione posta in essere.
 - i) Disporre i lavori in modo da non danneggiare le opere esistenti e, in caso di necessità, prendere gli opportuni accordi con l'Amministrazione comunale o con i terzi interessati per eventuali modifiche con spese a carico dell'occupante stesso.
 - j) Esibire, a richiesta degli uffici o degli addetti comunali, l'atto che autorizza o concede l'occupazione, come pure rispondere a questionari o fornire notizie relative all'occupazione medesima.
 - k) Osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari, nonché tutte le altre prescrizioni contenute nell'autorizzazione o nell'atto di concessione, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta per danni arrecati a terzi durante l'esercizio del diritto di occupazione, risarcendo altresì il Comune di altri danni che dovesse sopportare per effetto dell'occupazione medesima.
 - l) provvedere tempestivamente a richiedere la variazione del titolo concessorio o autorizzatorio all'Ufficio competente che a suo tempo rilasciò l'atto in caso di:
 - nomina nuovo legale rappresentante o amministratore condominiale nel caso in cui lo stesso sia intestatario del titolo concessorio;
 - modifica della ragione sociale o denominazione sociale della società;
 - modifica della denominazione dell'associazione e/o del suo rappresentante nel caso di associazioni non riconosciute ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile;

3. L'Amministrazione comunale potrà comunque subordinare la concessione o l'autorizzazione alla costituzione di un deposito cauzionale, che resterà vincolato a proprio favore per l'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nell'atto di occupazione, fino alla scadenza, decadenza o revoca di essa, nonché per le spese di manutenzione e ripristino del bene concesso.
4. L'Amministrazione, per ogni domanda di occupazione, può chiedere un rimborso spese istruttorie.
5. Ogni occupante titolare di autorizzazione o di concessione deve mantenere contegno decoroso, astenendosi da parole ed atti sconvenienti o dall'invitare agli acquisti, ai divertimenti, ecc., in modo eccessivamente rumoroso. E' comunque vietata qualsiasi forma di pubblicità sonora qualora l'occupante non sia in possesso della specifica autorizzazione.

Articolo 12. Norme per l'esecuzione dei lavori

1. Durante l'esecuzione dei lavori l'autorizzato o il concessionario, oltre alle norme tecniche e pratiche di edilizia previste dalle leggi e dai regolamenti in vigore, nonché dagli usi e consuetudini locali, dovrà osservare le seguenti prescrizioni generali e quelle particolari che gli potranno essere imposte all'atto di autorizzazione o di concessione con contratto scritto o atto di sottomissione:
 - a) non arrecare disturbo o molestia al pubblico ed ad altri concessionari o intralci alla circolazione;
 - b) evitare scarichi o depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dai competenti organi del Comune o di altre autorità;
 - c) evitare scarichi di acque sull'area pubblica e, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi o imposte dal Comune o da altre autorità;
 - d) evitare l'uso di mine o di altri mezzi che possano cagionare timori o pericoli e danni alle persone ed alle cose del Comune o di terzi;
 - e) collocare adeguati ripari per evitare spargimento di materiale sugli adiacenti suoli pubblici e privati e predisporre mezzi necessari ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume nessuna responsabilità, che verrà invece a ricadere interamente sul concessionario o sull'autorizzato.
2. La concessione o l'autorizzazione obbliga l'occupante a non eseguire lavori, scavi e demolizioni non previste nell'atto di occupazione medesimo. Lo stesso atto non esonera l'occupante dal rispettare i beni ottenuti, rimanendo proibito di arrecarvi qualsiasi danno, di infiggervi pali, chiodi e punte o di smuovere in qualsiasi modo la pavimentazione od il selciato, salvo i casi in cui, per evidenti necessità, se ne sia ottenuta la preventiva autorizzazione e fermo comunque l'obbligo di riporre tutto in pristino a lavoro ultimato, così da rispettare in pieno l'igiene, l'estetica ed il decoro cittadino.
3. In caso di assoluta necessità e su conforme autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione nelle forme previste dalle leggi e dai regolamenti in vigore, il concessionario potrà demolire opere murarie e stradali esistenti, ma è tenuto a provvedere a proprie spese alla completa sistemazione delle opere

residue con opportuni raccordi e rifacimenti, risarcendo il Comune delle opere distrutte.

4. Il costo delle opere demolite sarà valutato con perizia tecnica disposta dall'Amministrazione comunale ed approvata a norma di legge, calcolando il loro valore secondo il costo che le stesse opere richiederanno per la loro ricostruzione, anche se detta ricostruzione dovesse essere rimandata ad epoca successiva. Detta valutazione non sarà soggetto ad alcun gravame a carico del concessionario che, pertanto, sarà tenuto in ogni caso ad accettarla onde evitare la revoca della concessione.
5. L'uso dei beni comunali comporterà altresì per l'autorizzato o il concessionario la loro continua manutenzione e l'obbligo della loro restituzione, nel termine che sarà fissato, in ottime condizioni e con risarcimento di eventuali danni arrecati.

Articolo 13. Durata e titolarità delle autorizzazioni e concessioni

1. Le autorizzazioni per le occupazioni temporanee sono accordate per un periodo pari o inferiore ad un anno (max 366 giorni se anno bisestile), salvo proroga o rinnovo nelle forme previste.
2. Le concessioni per le occupazioni permanenti hanno durata superiore ad un anno, cessano alla loro scadenza, ma possono essere rinnovate o prorogate qualora non intervengano condizioni ostentative al rinnovo od alla proroga.
3. La durata, la data di inizio o di scadenza, nonché le misure dell'occupazione dovranno in ogni caso essere indicate nell'atto di concessione o di autorizzazione.
4. Le autorizzazioni e le concessioni sono strettamente personali perciò non è consentita la cessione a terzi. Tuttavia è ammesso il godimento del bene concesso per mezzo di persona di fiducia o di rappresentante qualora di questi sia fatta esplicita menzione al momento della richiesta.
5. La cessazione volontaria dell'occupazione prima del termine stabilito nell'atto di concessione o di autorizzazione o nella ricevuta del Canone pagato, non dà diritto a restituzione, anche parziale, del canone o a rifusione ovvero a compenso di sorta.
6. E' vietata qualsiasi sub-concessione. Nel caso di subentro nella proprietà di un'immobile o nella titolarità di un'attività ai quali è collegata un'occupazione di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, il subentrante, nell'ipotesi che intenda mantenere l'occupazione già esistente, dovrà produrre apposita domanda di nuova concessione all'Ufficio Tributi competente secondo le modalità di cui all'art. 10 del presente Regolamento.
7. Il rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione al subentrante comporta la decadenza di diritto del provvedimento rilasciato al cedente. Quest'ultimo è obbligato a restituire all'Ufficio Tributi l'originale del provvedimento di cui era titolare, senza diritto ad alcun rimborso del canone già pagato o dovuto per il periodo in corso né a qualsiasi altra forma d'indennizzo.

Il subentrante, relativamente alle occupazioni di carattere permanente, è tenuto al versamento del Canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione quale parte cedente. Il subentrante nelle occupazioni temporanee è tenuto al versamento del Canone a partire dalla data di richiesta del subingresso stesso nell'eventualità che il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso.

Articolo 14. Rinnovo delle concessioni e proroga delle autorizzazioni

1. I provvedimenti di concessione permanente e di autorizzazione temporanea sono rispettivamente rinnovabili e prorogabili.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno sessanta giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo richiesto.
3. Per le occupazioni temporanee l'autorizzato, almeno 4 giorni prima della scadenza, deve presentare domanda di proroga, indicando la durata ed i motivi della richiesta. La proroga richiesta oltre detto termine viene considerata nuova concessione. Per le occupazioni di durata inferiore a 4 giorni, la domanda deve essere presentata comunque prima della scadenza.
4. In ogni caso sia le domande di rinnovo sia quelle di proroga daranno origine ad una nuova concessione od autorizzazione per l'applicazione del Canone;
5. Nella domanda di rinnovo o proroga devono essere indicati gli estremi della concessione/autorizzazione che si intende rinnovare o prorogare. Il procedimento attivato segue lo stesso iter previsto in via generale dagli articoli 9 e 10.
6. Le concessioni permanenti non sono soggette al rinnovo annuale, intendendosi lo stesso assorbito dal puntuale versamento del canone dovuto.
7. Il mancato pagamento del Canone per l'occupazione già in essere, come pure il rispetto di altri oneri a carico del concessionario o dell'autorizzato, costituisce causa ostativa al rilascio del richiesto rinnovo, o della proroga.

Articolo 15. Decadenza delle autorizzazioni e delle concessioni

1. Sono causa della decadenza dell'autorizzazione o della concessione:
 - a) Il mancato ad adempimento delle condizioni imposte nell'atto di autorizzazione o di concessione o di sottomissione ovvero delle norme stabilite dalla legge o dal presente regolamento;
 - b) Il mancato pagamento, anche parziale, del Canone e di eventuali altri oneri dovuti, entro i termini stabiliti;
 - c) L'uso del bene pubblico fatto in modo improprio o diverso da quello previsto nell'atto di autorizzazione o di concessione, come pure quando

- incorrano modalità di utilizzo contrastanti con le norme ed i regolamenti vigenti;
- d) Le violazioni gravi reiterate, da parte del concessionario o dei suoi collaboratori o aventi causa, delle condizioni previste nell'atto di concessione o di autorizzazione;
 - e) L'eventuale sentenza dichiarativa di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
 - f) La morte del concessionario, salvo il caso di subentro degli eredi o agli aventi diritto ai sensi del precedente articolo 13.
2. Si incorre altresì nella decadenza:
- a) allorché l'interessato non sia addivenuto all'adempimento delle formalità relative all'atto di concessione o di sottomissione nel termine di tre mesi dall'invito e non abbia curato il versamento delle eventuali somme richieste a titolo di cauzione;
 - b) allorché il concessionario non si sia avvalso, nei sei mesi dalla definizione delle formalità d'ufficio, della concessione accordatagli;
 - c) qualora si produca il passaggio, nei modi e nelle forme di legge, del bene concesso dal Demanio al patrimonio disponibile del Comune, o al Demanio o patrimonio dello Stato, della Provincia, della Regione, ecc. ricevendo così caratteristica tale da non potersi più consentire un atto di concessione da parte di questa Amministrazione.
3. Per i provvedimenti di decadenza sono applicabili le disposizioni previste ai successivi articoli relativi alla revoca.

Articolo 16. Modifica, sospensione e revoca del provvedimento

1. Tutte le concessioni od autorizzazioni si intendono accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con facoltà di revoca, modifica o sospensione in qualsiasi momento, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, in base a regolari e motivate disposizioni del Responsabile del Servizio dell'Ufficio Tributi competente al rilascio dell'autorizzazione o concessione ad occupare.
2. La modifica, la sospensione o la revoca dei provvedimenti di autorizzazione o di concessione disposte dal Comune da diritto alla restituzione del Canone pagato in anticipo senza interessi (limitatamente alla quota del canone riferita alle mensilità successive a quella in cui ha luogo la revoca stessa), esclusa qualsiasi altra indennità o risarcimento di danno.

Articolo 17. Procedura del provvedimento di revoca

1. La revoca è disposta dal Responsabile del servizio Ufficio Tributi competente al rilascio dell'autorizzazione o concessione ad occupare, con apposita ordinanza di sgombro e di riduzione in pristino del bene occupato, preceduta, se del caso, da perizia tecnica.
2. Nell'ordinanza di revoca sarà assegnato al concessionario od all'autorizzato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di sgombro e di restauro del bene occupato, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio con rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale costituito all'atto del rilascio o stipula dell'atto di autorizzazione o di concessione. Il provvedimento di revoca è notificato per mezzo del messo comunale o con lettera raccomandata A.R.
3. Il provvedimento di revoca per necessità dei pubblici servizi e per la soddisfazione di altri pubblici bisogni è insindacabile dall'autorizzato o dal concessionario e per effetto di esso gli stessi resteranno obbligati a ripristinare il bene, trasportando altrove i materiali di rifiuto e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando danni al Comune ed a terzi.

Articolo 18. Rinuncia

1. L'autorizzato o il concessionario può rinunciare all'autorizzazione od alla concessione in corso mediante comunicazione scritta, anche a mezzo telefax, all'Ufficio Tributi.
2. Nel caso si tratti di rinuncia a concessione di occupazione permanente la comunicazione, di cui al comma precedente, deve essere presentata almeno 15 giorni prima della data in cui si intende abbandonare il bene e la liberazione della corresponsione del Canone avrà effetto con il termine dell'anno nel quale sarà definitivamente cessata l'occupazione stessa.
3. Nel caso di autorizzazione temporanea la rinuncia può essere esercitata solamente prima del termine di inizio dell'occupazione e ciò comporterà la liberazione della corresponsione del Canone. Nel caso di ricorrenza o di unica autorizzazione relativa a periodi diversi la rinuncia può essere esercitata solo antecedentemente la prima occupazione.

Articolo 19. Occupazioni abusive

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, come definite dall'articolo 6 comma 3 del presente regolamento, non susseguenti al rilascio dell'apposita autorizzazione o concessione e non accompagnate dal pagamento del relativo Canone sono considerate abusive, fermo restando l'obbligo dell'assolvimento del Canone stesso.

2. Sono parimenti considerate abusive tutte le occupazioni realizzate in modo difforme dalle disposizioni contenute nell'atto di autorizzazione o di concessione od in contrasto con le disposizioni di legge e del presente regolamento, come pure quelle che si protraggono oltre il termine di scadenza dell'autorizzazione o della concessione, senza il rinnovo o la proroga di questa, ovvero oltre la data di revoca o di rinuncia della medesima.
3. Le occupazioni inferiori o pari a mezzo metro quadrato prive di autorizzazione o di concessione, in deroga a quanto previsto al successivo art. 26, comma 1, lettera z. ed s. , saranno sempre e comunque considerate abusive e le indennità, le penali e le sanzioni di cui all'art. 28 del presente Regolamento saranno commisurate convenzionalmente su una superficie di metri quadrati uno.
4. Qualora sia accertato un qualsiasi abuso sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune o soggetti a servitù di pubblico passaggio, gli occupanti abusivi saranno diffidati, accordando ad essi un congruo termine per lo sgombero o la regolarizzazione, trascorso il quale, nell'inoperosità dell'occupante, sarà notificata apposita ordinanza di ripristino senza pregiudizio di ogni altra azione, da espletare con la dovuta sollecitudine a salvaguardia dei diritti del Comune e della collettività. In ogni caso, per l'intera durata del periodo di occupazione abusiva, l'occupante sarà soggetto al pagamento del Canone nonché delle relative sanzioni.
5. Oltre alla diffida ed alla ordinanza previste al precedente comma, sarà elevato, a carico dei contravventori alle disposizioni di legge e del presente regolamento, verbale di accertamento di violazione di norme amministrative, seguendo la procedura stabilita dalle vigenti disposizioni di legge in materia e relativi regolamenti, salvo denuncia all'autorità giudiziaria quando il fatto costituisca reato più grave stabilito dal Codice Penale o da altre leggi e regolamenti.
6. L'attività di vigilanza sul territorio è svolta dall'Ufficio di Polizia Municipale;
7. La situazione di abuso è accertata con verbale dell'Ufficio Polizia del Comune. Essa comporta l'applicazione delle sanzioni previste dagli artt. 28

CAPO III

APPLICAZIONE DEL CANONE

Articolo 20. Obbligatorietà ed indivisibilità

1. L'occupazione, anche abusiva, di aree e spazi pubblici, come specificata nell'articolo 2 comma 2 del presente regolamento, sia essa temporanea che permanente, costituisce presupposto per il pagamento al Comune di un Canone calcolato in base a tariffa, salvo i casi di esclusione previsti dall'art. 3, di esenzione previsti dal successivo articolo 26 e quelle per passi carrabili già affrancate ai sensi del R.D. 1175/1931 e del D.Lgs. 507/1993.
2. L'obbligazione ad eseguire il pagamento del Canone ricade sul titolare dell'atto di concessione e di autorizzazione o, in caso di occupazione abusiva sull'occupante di fatto; nel caso di uso comune dell'occupazione, oltre al titolare della concessione, sono responsabili in solido del pagamento del Canone gli altri occupanti; nel caso di occupazioni relative ad immobili condominiali il pagamento del Canone è effettuato a cura dell'amministratore in qualità di rappresentate legale degli stessi,
3. Il canone è indivisibile ed il versamento o la richiesta dello stesso sarà effettuata indifferentemente da/ad uno o più dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva dei condebitori così come previsto dall'articolo 1292 del Codice Civile.
4. Nel caso che lo stesso provvedimento di concessione o di autorizzazione interessi più occupazioni, di tipologie diverse o site su aree in zone differenti, la determinazione del Canone è effettuata separatamente per ciascuna tipologia di occupazione e per ciascuna zona, ed il Canone complessivamente dovuto è costituito dalla somma delle singole determinazioni.
5. Nel caso che uno stesso concessionario sia titolare di più concessioni od autorizzazioni relative ad occupazioni, della stessa tipologia e site nella medesima zona, la determinazione del Canone è effettuata cumulando le superfici concesse con arrotondamento del totale all'unità superiore.

Articolo 21. Misura delle occupazioni

1. Ai fini della determinazione del Canone l'entità dell'occupazione è determinata in metri quadrati, o metri lineari, con arrotondamento all'unità superiore.
2. Fermo restando quanto disposto al comma precedente, per particolari tipologie di occupazioni la misura è determinata come segue:

a) Alterazioni stradali

Per le occupazioni temporanee eseguite per la posa di condutture o cavi per l'erogazione di pubblici servizi la misura è determinata sulla base della seguente formula: $m_q = \text{lunghezza dello scavo} \times \text{larghezza convenzionale di 2 metri lineari}$ (comprendendo la trincea, il riporto terra e le macchine operatrici). Agli effetti della durata dell'occupazione sarà considerato un avanzamento giornaliero di 40 metri lineari, la frazione di giorno deve essere arrotondata all'unità superiore.

b) Passo carrabile

Sono definiti tali gli accessi, idonei al passaggio di veicoli, che comportano un'opera visibile, attraverso i marciapiedi o attraverso le banchine stradali, intesi a facilitare l'accesso alle proprietà private (listoni di pietra o di altro materiale, intervalli nei marciapiedi, ponticelli, riempimenti, ecc.) La misura del passo è espressa in metri quadrati ed è determinata moltiplicando la sua larghezza, misurata sul fronte dell'edificio, della recinzione o della strada privata di accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale" del manufatto. Il passo carrabile è individuato per mezzo dell'apposito segnale previsto dal Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/1992 e successive modificazioni ed integrazioni. Per le strade vicinali gravate da servitù di pubblico passaggio lo stesso si intende esercitato solamente sulla carreggiata

c) Accesso a raso

Si definisce tale l'accesso veicolare ad un fabbricato, ad un fondo o ad una area laterale, posto a filo con la carreggiata stradale che non comporta alcuna opera di modifica all'area pubblica antistante. Il proprietario per l'ottenimento dell'atto di concessione che istituisca il divieto di sosta indiscriminata sull'antistante area pubblica o privata gravata da servitù di pubblico passaggio, nonché il rilascio dell'apposito segnale previsto dal D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e successive modificazioni ed integrazioni, deve produrre apposita richiesta. La misura è determinata con gli stessi criteri di cui alla lettera precedente.

d) Dissuasori di posteggio

Il Concessionario può segnalare ulteriormente gli accessi di cui alle lettere b) e c) con impianti di dissuasione al posteggio indiscriminato, senza alcun aggravio, a condizione che questi siano situati sul marciapiede od al suo filo, od al filo dei fabbricati nei casi di cui alla lettera c). Qualora i dissuasori non siano collocati come indicato nel precedente periodo, il Canone sarà calcolato, autonomamente sulla base della superficie della minima figura geometrica piana delimitata dal filo del marciapiede.

e) Occupazione di soprasuolo o di sottosuolo

Per le occupazioni sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico la misura corrisponde alla superficie della proiezione al suolo dell'occupazione medesima in base a quella della minima figura geometrica piana che la contiene. Nel caso di cavi o condutture la misura è determinata in metri lineari, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente Regolamento.

f) Distributori di carburanti

Per le occupazioni con impianti per la distribuzione di carburanti la determinazione del Canone è effettuata sulla superficie del chiosco, colonnine, pompe e delle altre strutture di servizio, nonché della consistenza volumetrica delle cisterne. Qualora le strutture siano collocate su una platea rialzata rispetto al piano stradale o del marciapiede si tiene conto della superficie occupata della platea stessa.

Il canone è graduato in relazione alla località dove sono situati gli impianti. A tal fine il territorio comunale è suddiviso nelle sottoelencate località individuate con deliberazione della giunta comunale:

- centro abitato
- zona esterna
- sobborghi e zone periferiche
- frazioni

g) Impianti automatici di distribuzione

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di prodotti di qualsiasi natura e specie, esclusi quelli di cui alla precedente lettera f., anche se di superficie inferiore o pari a mezzo quadrato, la superficie occupata è determinata convenzionalmente in metri quadrati UNO.

h) Aree mercatali

Per le occupazioni realizzate nell'ambito delle aree mercatali o comunque destinate all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche, individuate dall'Amministrazione Comunale con apposito atto deliberativo e disciplinate da specifico Regolamento, la determinazione del Canone è effettuata sulla base della superficie di ogni singolo posto assegnato.

i) Occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante o girovaghi e commercio in forma itinerante

Per tali occupazioni, che insistono sulla medesima area di riferimento, così come definita dall'articolo 20, comma 5, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a metri 100 quadrati, del 25 per cento la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 metri quadrati e del 10 per cento la parte eccedente i 1.000 mq. – Nelle occupazioni di cui sopra non sono computabili quelle realizzate con veicoli destinati al ricovero di mezzi, persone o animali.

Per le occupazioni nell'esercizio dell'attività commerciale in forma itinerante, la superficie di riferimento del canone è quella relativa al singolo posto assegnato con l'atto di autorizzazione. La sosta lungo il percorso previsto, ancorché per l'esercizio dell'attività commerciale, non assume rilevanza al fini del canone.

l) Occupazioni con impalcature e cantieri per l'esercizio dell'attività edilizia

Per le occupazioni con impalcature, ponteggi, posa e manutenzione di cavi e condutture ecc. finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione dal canone è quella corrispondente allo sviluppo orizzontale al suolo di tali strutture, ovvero

a quello maggiore risultante dall'atto di autorizzazione. Al medesimo atto di autorizzazione occorre far riferimento per la individuazione della superficie concessa per uso cantiere. Qualora dette occupazioni siano esercitate da un unico soggetto per un periodo di durata non inferiore all'anno il canone si applica con la tariffa prevista per le occupazioni permanenti di suolo pubblico.

j) Occupazioni con autovetture ad uso privato

Le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal comune sono soggette al canone con la tariffa prevista per le occupazioni temporanee di suolo comunale. Qualora dette occupazioni siano esercitate da un unico soggetto per un periodo di durata non inferiore all'anno il canone si applica con la tariffa prevista per le occupazioni permanenti di suolo pubblico.

k) Occupazioni eccedenti 1.000 metri quadrati

Le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati relative ad occupazioni che insistono sulla medesima area di riferimento così come definita dall'articolo 20, comma 5, del presente Regolamento sono calcolate in ragione del 10 per cento.

Articolo 22. Suddivisione del territorio comunale

La tariffa base per la determinazione del canone di concessione/autorizzazione è graduata in rapporto all'importanza delle aree e degli spazi pubblici occupati come si evince dalla delibera della Giunta Comunale n. 16/2011; A tal fine il territorio comunale è suddiviso in 3 categorie, secondo il seguente elenco di classificazione di strade ed aree pubbliche.

- **Zona Capoluogo**

I° CATEGORIA

| |
|---|
| |
| Piazza Campo Sportivo |
| Piazza Pietro Toselli |
| Piazza Rocco Carboneri |
| Piazza San Domenico |
| Piazza San Giovanni |
| Piazza Santa Maria |
| Piazza XXX Martiri |
| Via Alpi |
| Via Angelo Campana |
| Via Bartolomeo Prieri |
| Via Bisalta |
| Via Brard - per ml. 922 dall'incrocio con Via Eretta |

| |
|---|
| Via Costa Rossa |
| Via del Gavotto - per ml. 330 dall'incrocio con Via Madonna dei Boschi |
| Via del Lazzaretto |
| Via della Chiesa |
| Via Divisione Cuneense |
| Via Don Giacomo Peirone |
| Via Eretta – per ml. 150 dall'incrocio con Via Brard |
| Via Europa |
| Via Giordana di Clans |
| Via Giorgio Giorgis |
| Via Giovanni Pellegrini |
| Via Gravere |
| Via Guglielmo Abate |
| Via Guglielmo Marconi |
| Via IV Novembre |
| Via Lorenzo Ambrosino |
| Via Luigi Meineri |
| Via Madonna dei Boschi |
| Via Molino Baus |
| Via Molino Bioera |
| Via Monte Grappa |
| Via Montrucco |
| Via Morozza – per ml. 870 dall'incrocio con Via Prieri – |
| Via Piave |
| Via Pontetto – per ml. 575 dall'incrocio con Via Brard – |
| Via Pradeboni – per ml. 210 dall'incrocio con Via Madonna dei Boschi – |
| Via Primo Bersezio |
| Via Professor Bonelli |
| Via Provvidenza |
| Via Roma |
| Via S. B. Beltritti |
| Via San Giorgio |
| Via San Giovanni |
| Via San Rocco |
| Via Suor Eleonora Tassone |
| Via Tetto Vigna |
| Via Traversa – per ml. 115 dall'incrocio con Via Madonna dei Boschi- |
| Via Vittorio Bersezio |
| Via Vittorio Veneto |
| Vicolo Carrobbio |
| Vicolo Chintanass |
| Vicolo della Chiesa |
| Vicolo Municipio |
| Vicolo Portone |
| Vicolo Ruetta |
| Vicolo Tripoli |

II° CATEGORIA

| |
|------------------------|
| Via dello Sport |
|------------------------|

III° CATEGORIA

| |
|--|
| Strada San Giorgio Nord |
| Strada San Giorgio Sud |
| Via Brard – dal ml. 923 dall’incrocio con Via Eretta – |
| Via del Gavotto – dal m. 331 dall’incrocio con Via Madonna dei Boschi - |
| Via Eretta – dal ml. 151 dall’incrocio con Via Brard - |
| Via Morozza – dal ml. 871 dall’incrocio con Via Prieri – |
| Via Pontetto – dal ml. 576 dall’incrocio con Via Brard – |
| Via Pradeboni – dal ml. 211 dall’incrocio con Via Madonna dei Boschi |
| Via Traversa – dal ml. 116 dall’incrocio con Via Madonna dei Boschi – |

- **Zona Montefallonio**

II° CATEGORIA

| |
|--|
| Via Ciarma - per ml. 520 dall’incrocio con Via Montefallonio – |
| Via Montefallonio – per ml. 276 dall’incrocio con Via Strada Vecchia di Montefallonio – |
| Via Valcuca – per ml. 250 dall’incrocio con Via Ciarma – |
| Via Vecchia di Montefallonio - per ml. 315 da Via Montefallonio – |
| Via Villaggio Rosa |

III° CATEGORIA

| |
|--|
| Strada Arbi |
| Strada Bonaria Quaranta |
| Strada Polo Nord |
| Via Ciarma - dal ml. 521 dall’incrocio con Via Montefallonio – |
| Via Montefallonio – dal ml. 277 dall’incrocio con Via Strada Vecchia di Montefallonio |
| Via Valcuca – dal ml. 251 dall’incrocio con Via Ciarma – |
| Via Vecchia di Montefallonio – dal ml. 316 da Via Montefallonio – |

- **Zona Pradeboni**

II° CATEGORIA

| |
|---|
| Strada Borgata Chiesa |
| Strada Borgata Gallina |
| Strada Borgata Sottani |
| Strada Tetti Peru |
| Strada Tetti Tancia |
| Via Pradeboni – per ml. 400 dall’incrocio con Strada Borgata Chiesa |
| Via Provinciale Pradeboni – per ml. 60 dall’incrocio con Via Pradeboni/Truna – |
| Via Truna – per ml. 170 dall’incrocio con Via Provinciale Pradeboni – |

III° CATEGORIA

| |
|---|
| |
| Strada Bedale della Ressia |
| Strada Borgata Carle |
| Strada Borgata Ciot |
| Strada Borgata Grossi |
| Strada Borgata Pilone |
| Strada Borgata Politano |
| Strada Caban |
| Strada Crocetta |
| Strada dei Beni Comunali |
| Strada del Pian |
| Strada Goeri |
| Strada Maine |
| Strada Vecchia di Castelvecchio |
| Via delle Meschie |
| Via Pradeboni -- dal ml. 401 dall'incrocio con Strada Borgata Chiesa -- |
| Via Provinciale Pradeboni -- dal ml. 60 dall'incrocio con Via Pradeboni/Truna -- |
| Via Truna -- dal ml. 171 dall'incrocio con Via Provinciale Pradeboni -- |

- **Zona San Giovenale**

II° CATEGORIA

| |
|--|
| |
| |
| Strada Regione Miclet -- per ml. 310 dall'incrocio con via dello Sport -- |
| Via Brard -- per ml. 140 dall'incrocio con Via San Giovenale -- |
| Via del Colletto -- per ml. 85 dall'incrocio con Via San Giovenale -- |
| Via Funga -- per ml. 220 dall'incrocio con Via San Giovenale -- |
| Via Pontetto -- per ml. 135 dall'incrocio con Via San Giovenale -- |
| Via San Giovenale -- per ml. 740 fino all'incrocio con Via Tetti Palok -- |
| Via Tetti Palok -- per ml. 440 dall'incrocio con Via San Giovenale -- |

III° CATEGORIA

| |
|--|
| Strada Franceschina |
| Strada Pas Badin |
| Strada Regione Miclet -- dal ml. 311 dall'incrocio con Via dello Sport -- |
| Strada Tetto Rabala |
| Strada Valfredda |
| Via Brard -- dal ml. 141 dall'incrocio con Via San Giovenale -- |
| Via del Colletto -- dal ml. 86 dall'incrocio con Via San Giovenale -- |
| Via Funga -- dal ml. 221 dall'incrocio con Via San Giovenale -- |
| Via Pontetto -- dal ml. 136 dall'incrocio con Via San Giovenale -- |
| Via San Giovenale -- dal ml. 741 fino all'incrocio con Via Tetti Palok |

| |
|---|
| Via Tetti Palok – dal ml. 441 dall’incrocio con Via San Giovenale |
|---|

- **Zona San Lorenzo**

II° CATEGORIA

| |
|---|
| Piazza Professor Umberto Revelli |
| Strada Croce Paschin – per ml. 140 dall’incrocio con Via Cuneo – |
| Strada Nosalla – per ml. 155 dall’incrocio con Via Cuneo – |
| Via Cuneo – per ml. 425 dall’incrocio con Via Ritorto direzione Peveragno – |
| Via Cuneo – per ml. 600 dall’incrocio con Strada Pra in direzione Cuneo – |
| Via Cuneo – per ml. 970 dall’incrocio con Via Ritorto direzione Cuneo – |
| Via Don Nasi – per ml. 555 dall’incrocio con Via Cuneo – |
| Via Funga di San Lorenzo – per ml. 195 dall’incrocio con Via Don Nasi |
| Via Funga di San Lorenzo – per ml. 280 dall’incrocio con via Cuneo – direzione Via Don Nasi e per ml. 317 dall’incrocio con Via Cuneo direzione Via Boves. |
| Via Rassano Soprano – per ml. 405 dall’incrocio con Via Cuneo – |
| Via Rassano Sottano – per ml. 200 dall’incrocio con Via Cuneo – |
| Via Ritorto – per ml. 280 dall’incrocio con Via Cuneo – |

III° CATEGORIA

| |
|--|
| |
| Stada Tetto Gallo |
| Strada Bassa |
| Strada Croce Paschin dal ml. 141 dall’incrocio con Via Cuneo - |
| Strada Gorra |
| Strada Nosalla – dal ml. 156 dall’incrocio con Via Cuneo - |
| Strada Pioppini |
| Strada San Bernardo |
| Strada Spartafino |
| Strada Tallone |
| Via Ceresa |
| Via Cuneo – dal ml. 426 dall’incrocio con Via Ritorio – direzione Peveragno – |
| Via Cuneo – dal ml. 601 dall’incrocio con Strada Pra in direzione Cuneo – |
| Via Cuneo – dal ml. 971 dall’incrocio con Via Ritorto direzione Cuneo – |
| Via Don Nasi – dal ml. 556 dall’incrocio con Via Cuneo – |
| Via Funga di San Lorenzo – dal ml. 196 dall’incrocio con Via Don Nasi- |
| Via Funga di San Lorenzo – dal ml. 281 dall’incrocio con Via Cuneo direzione Via Don Nasi e dal ml. 318 dall’incrocio con Via Cuneo direzione Via Boves |
| Via Rassano Soprano – dal ml. 406 dall’incrocio con Via Cuneo – |
| Via Rassano Sottano – dal ml. 201 dall’incrocio con Via Cuneo – |
| Via Ritorto – dal ml. 281 dall’incrocio con Via Cuneo – |
| Via Tetti Dialet |

- **Zona Santa Margherita**

I° CATEGORIA

| |
|--|
| Strada Statale |
| Via Alta Furia – per ml. 640 dall’incrocio con Strada Statale |
| Via degli Artigiani |
| Via Tetto Grosso – per ml. 340 dall’incrocio con Strada Statale |

II° CATEGORIA

| |
|--|
| Strada San Bernardo – per ml. 450 dall’incrocio con Via Vecchia di Santa Margherita |
| Via Alta Furia – dal ml. 641 dall’incrocio con Strada Statale – |
| Via Beinette |
| Via Tetto Grosso – dal ml. 341 dall’incrocio con Strada Statale – |
| Via Tetto Grosso – per ml. 130 dall’incrocio con Via Vecchia di Santa Margherita |
| Via Vecchia di Santa Margherita – per ml. 670 dall’incrocio con Via Tetto Grosso e per ml. 170 dall’incrocio con Via Tetto Grosso direzione Peveragno Via Beinette. |

III° CATEGORIA

| |
|--------------------------------|
| Starda Cava |
| Strada Angiè |
| Strada Burtu |
| Strada Campestre |
| Strada Casna |
| Strada della Cappella |
| Strada Massard |
| Strada Regione Brunetta |
| Strada Regione Plato |
| Strada Reinero |
| Strada Roul |
| Strada Sacco |
| Strada Tetti Paschi |
| Strada Tetto Marchese |
| Strada Tetto Nuovo |
| Strda Marano |

- **Zone fuori distretto**

II° CATEGORIA

| |
|---|
| Strada Colonia Guarnieri – per ml. 62 dall’incrocio con Via L. Massa - |
| Via Belvedere – per ml. 400 dall’incrocio con Via Beinette – |
| Via Contrammiraglio Giuseppe Vocaturo – per ml. 230 dall’incrocio con Via Madonna dei Boschi – |
| Via Grand. Uff. Luigi Massa – per 408 ml. da Via Madonna dei Boschi |

III° CATEGORIA

| |
|---|
| Strada Bassetta |
| Strada Borgata Capperoni |
| Strada Canet |
| Strada Colonia Guarnirei – dal ml. 63 dall’incrocio con Via Luigi Massa |
| Strada dei Corni |
| Strada Forfice |
| Strada Gagnola |
| Strada Grima |
| Strada Pilone Rosso |
| Strada Pra – per ml. 90 dall’incrocio con Via Cuneo – |
| Strada Regione Agnella |
| Strada Regione Fornaci |
| Strada Roggero |
| Strada Tetti Desfesio |
| Strada Tetti Vier |
| Strada Torre Arbanghin |
| Strada Vecchia di Pradeboni |
| Strada Vicinale Eretta |
| Strada Magnaut |
| Via Belvedere – dal ml. 401 dall’incrocio con Via Beinette |
| Via Boves |
| Via Chiusa di Pesio |
| Via Contrammiraglio Giuseppe Vocaturo – dal ml. 231 dall’incrocio con Via Madonna dei Boschi |
| Via dei Fontanili |
| Via Fontana Cappa |
| Via Grand. Ufficiale Luigi Massa – dal ml. 409 da Via Madonna dei Boschi |

Articolo 23. Determinazione delle tariffe base

1. Per le occupazioni temporanee e permanenti la tariffa base per metro quadrato o metro lineare sono determinate nella misura di cui agli allegati:

A) PERMANENTI e B) TEMPORANEE, del presente Regolamento

Per le annualità successive le tariffe potranno essere modificate con provvedimento dell'Amministrazione comunale entro il termine di approvazione del bilancio di previsione. La mancata adozione del predetto documento costituisce implicita conferma delle tariffe vigenti..

Salvo il caso di cui all'articolo 24, la tariffa sarà aggiornata automaticamente ogni 2 anni in base alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo riscontrato al mese dicembre del biennio precedente. La prima variazione sarà eseguita con la predisposizione del Bilancio di Previsione dell'anno 2013 con arrotondamento delle tariffe permanenti ai 50 centesimi di Euro superiori e di quelle temporanee ai 5 centesimi di Euro.

2. Le tariffe di cui al comma 1 sono graduate, secondo l'importanza della zona in cui insistono, come segue:
 - Aree in zona di 1^a categoria = 100% della tariffa base;
 - Aree in zona di 2^a categoria = 85% della tariffa base;
 - Aree in zona di 3^a categoria = 70% della tariffa base;
3. Per le occupazioni temporanee le tariffe base di cui al comma 1 sono determinate in ragione di un ventesimo della tariffa giornaliera e le frazioni di tempo inferiore all'ora sono computate come ora intera.
4. Nel caso in cui la medesima occupazione ricada su strade, aree o spazi, classificati in differenti categorie, e non sia rilevabile dall'atto autorizzatorio o concessorio, la consistenza attribuibile a ciascuna di esse, ai fini della determinazione del Canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
5. In occasione di eventi straordinari ed unici è facoltà della Giunta Comunale stabilire una tariffa ad hoc differente da quelle stabilite nell'allegato "A e B" del presente Regolamento. La tariffa, espressa in Euro per mq/giorno, così stabilita potrà essere applicata esclusivamente per la durata dell'evento.
6. Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa stabilita per l'occupazione del suolo comunale è ridotta di un terzo.
7. Ove le occupazioni di spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico ricadano in corrispondenza di occupazioni del suolo da parte del medesimo soggetto, il canone va applicato, oltre che per l'occupazione del suolo, soltanto per la parte di dette occupazioni la cui superficie eccede l'occupazione del suolo.

8. In ogni caso le misure di tariffa giornaliera non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione a €. 0.08 al metro quadrato per giorno.

Articolo 24. Canone per l'occupazione per l'erogazione di pubblici servizi

1. Per l'occupazione permanente realizzata con cavi condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi, come pure da quelle esercenti attività strumentale ai servizi medesimi, il Canone è commisurato, in forma forfetaria, sulla base di € 0,95 per utente con riferimento alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui è dovuto il Canone stesso.
2. In ogni caso l'ammontare complessivo del canone, sia per le aziende erogatrici dei pubblici servizi sia per quelle strumentali a queste, non potrà essere inferiore ad a € 516.46;
3. Gli importi di cui al comma 1, del presente articolo sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
4. Per le occupazioni di carattere temporaneo si applicano le norme ed i coefficienti generali relativamente alle attività poste in essere nel corso di ogni singola occupazione.
5. Il canone è versato in un'unica soluzione entro la data del 30 aprile di ciascun anno.

Articolo 25. Agevolazioni

1. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a 15 giorni si applica la riduzione del del canone del 20 per cento a giorno.
2. Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, itineranti di tipo B, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto si applica la riduzione del 50 per cento.
3. Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante si applica la riduzione del 80 per cento.
4. La tariffa ridotta di cui al punto 3. è cumulabile con l'ulteriore riduzione del 50 per cento (applicata a cascata) per ricorrenza accertata - dovuta al tipo di attività esercitata .
5. Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 50 per cento.
6. Per le occupazioni temporanee, di durata non inferiore a un mese consecutivo la tariffa è ridotta del 50 per cento. Qualora ne ricorrano le condizioni la presente agevolazione è applicata, a cascata, in aggiunta a quella di cui al comma 1;

7. Per le occupazioni di suolo pubblico effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, e sportive, diverse da quelle di cui all'articolo 26, si applica una riduzione dell'80 per cento del Canone dovuto limitatamente agli spazi utilizzati per la vendita e somministrazione.

Articolo 26. Esenzioni del Canone

1. Sono esenti dal canone:

- a. passi carrabili e pedonali
- b. condutture idriche necessarie per attività agricole (fossi)
- c. innesti ed allacci ad impianti di erogazione pubblici servizi
- d. le occupazioni in occasione di manifestazioni pubbliche, ricorrenze, festività o a scopo benefico
- e. le occupazioni per manifestazioni organizzate dalla PRO LOCO ed altre Associazioni, Compagnie turistiche e Sportive, Dilettantistiche, Culturali o ricreative aventi sede nel territorio comunale e non aventi finalità di lucro .
- f. Occupazioni effettuate per la realizzazione della manifestazione "Natale in contrada"
- g. Occupazioni effettuate per la realizzazione della manifestazione "Miss fragola"
- h. Occupazioni effettuate durante le serate estive (e...state a Peveragno)
- i. Occupazioni per fiera in occasione della fragolata e Sant'Andrea, festa patronale Madonna del Borgato..
- j. Occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni organizzative o patrocinate dal Comune
- k. Le occupazioni per manifestazioni politiche svolte da partiti, movimenti, sindacati o ONLUS a condizione che il partecipante non debba scontare un biglietto d'ingresso.
- l. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche esercitati da coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purchè l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati.
- m. la concessione di aree di impianti sportivi , anche scolastici, in favore delle Associazioni o società sportive dilettantistiche e senza scopo di lucro, affiliate al CONI o altri ENTI di promozione sportiva.
- n. Occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni organizzate da comitati di quartiere o parrocchiali in circostanza di ricorrenze significative legate alle tradizioni sociali, etniche e culturali del quartiere frazioni o borgo.
- o. Le occupazioni effettuate con campi da gioco da bocce realizzate presso la Bocciofila per consentire il gioco estivo
- p. Le occupazioni straordinarie (massimo 2 volte l'anno per tre giorni) per l'allestimento di campi da gioco di supporto ai campi da gioco permanenti della bocciofila di proprietà comunale, per consentire i tornei annuali
- q. le occupazioni per i parcheggi destinati a portatori di handicap
- r. Accessi a raso e passi carrabili dati in concessione ed utilizzati da soggetti portatori di handicap.
- s. le occupazioni di suolo, sotto/soprassuolo inferiori a mezzo mq. o lineare
- t. le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Provincie, Comuni e

loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello stato, da enti pubblici di cui all'art.87, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22.12.1986 n.917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica. L'esenzione viene estesa anche per la manutenzione dei fabbricati degli enti di cui sopra.

- u. le occupazione delle aree cimiteriali
- v. le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere.
- w. le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linee in concessione .
- x. le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinata dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico di merci.
- y. Le occupazioni con attrezzature od impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima.
- z. le insegne pubblicitarie o altro infissi alle proprietà private se con proiezione al suolo inferiore a mezzo metro quadrato.
- aa. occupazioni per operazioni di trasloco e manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle ore 3;
- bb. Il canone non è applicabile per le occupazioni con balconi, verande, box - windows e simili infissi di carattere stabile, nonché per le tende solari e simili.
- cc. Segnaletica relativa alla circolazione stradale
- dd. Occupazioni effettuate con faretti, lampioni, telecamere per sistemi di sicurezza e specchi parabolici.
- ee. le occupazioni per manifestazioni organizzate da associazioni di volontariato.
- ff. Occupazioni effettuate con cassonetti ed altri contenitori per la raccolta rifiuti anche differenziata.
- gg. Occupazioni con dissuasori al posteggio indiscriminato delle autovetture qualora siano posti sui marciapiedi od a filo dei marciapiedi o, in mancanza di questo, dei fabbricati.
- hh. Le occupazioni di spazi sovrastanti i suolo con festoni, addobbi e luminarie purchè privi di messaggi pubblicitari.
- ii. Occupazioni effettuate da ditte appaltatrici ove il committente l'appalto sia lo stesso Comune di Peveragno.
- jj. Occupazioni per commercio ambulante itinerante, con soste inferiori a 60 minuti, a condizione che la vendita sia effettuata solo tramite veicolo o furgone od altra struttura mobile, senza occupazione di suolo pubblico per l'esposizione della merce.
- kk. Occupazioni per sgombero neve dal tetto in caso di eccezionali nevicate per garantire l'incolumità pubblica.
- ll. Le occupazioni poste in essere per la vendita di prodotti il cui utile sia interamente destinato a scopi benefici (superficie massima mq. 10)
- mm. occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati o scale per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore ai 60 minuti;

- nn. occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purchè siano posti in contenitori facilmente movibili;
- oo. le occupazioni temporanee e permanenti per gli impianti del servizio idrico integrato di proprietà comunale.
- pp. le occupazioni temporanee e permanenti per la manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione.

CAPO IV

MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO – SANZIONI – DIFFIDA AD ADEMPIERE – RISCOSSIONE COATTIVA E RIMBORSI

Articolo 27. **Modalità e termini di pagamento**

1. **Il pagamento del Canone deve essere effettuato con le seguenti modalità:**
 - a. A mezzo di apposito conto corrente postale intestato alla Tesoreria del Comune - COSAP;
 - b. Versamenti in contanti effettuati direttamente da personale incaricato del Comune (per ambulanti spuntisti, e itineranti)
 - c. Tramite le eventuali procedure informatizzate allo scopo attivate presso l'Ufficio Tributi;
2. Il modulo di versamento dovrà contenere cognome e nome e denominazione, codice fiscale o partita IVA del titolare della concessione o dell'autorizzazione, nonché gli estremi del provvedimento cui il versamento si riferisce;
3. Per le occupazioni permanenti e per quelle temporanee annuali, il pagamento del canone dovuto per l'intero anno solare deve essere effettuato entro il 31 gennaio dell'anno a cui si riferisce. La prima annualità o la prima frazione di canone deve essere versata contestualmente al rilascio del relativo atto di concessione.; Per le annualità successive a quella del rilascio, entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce il versamento, salvo quanto previsto al successivo comma 7.
4. Per le occupazioni temporanee, salvo quanto previsto ai successivi comma 5 e 6 , il pagamento del Canone deve essere effettuato al momento del rilascio dell'atto autorizzatorio e comunque non oltre il termine finale dell'occupazione previsto nel provvedimento.
5. Per le occupazioni temporanee che possono beneficiare delle agevolazioni previste dall'articolo 25 c. 6, del presente Regolamento, ivi comprese quelle relative al commercio su aree pubbliche (ex commercio ambulante), la riscossione è disposta mediante apposita convenzione disciplinante la periodicità dei pagamenti, le sanzioni per il mancato rispetto delle scadenze previste per i pagamenti stessi, la revoca dell'autorizzazione in caso di inadempienza recidiva e l'impegno dell'autorizzato ad assolvere comunque la totalità dell'importo convenzionato a prescindere dall'eventuale rinuncia anticipata.
6. Per le occupazioni in area mercatale da parte degli “ ambulanti – spuntisti - itineranti” il canone deve essere versato direttamente all'incaricato del Comune all'atto dell'Occupazione che rilascia ricevuta da apposito bollettario previamente vidimato dal Segretario Comunale.

7. Il canone relativo a ciascuna concessione, se di ammontare superiore a Euro 400, può essere corrisposto in quattro rate di pari importo, senza applicazione di interessi alle scadenze 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre. Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la revoca della rateizzazione.
8. Il pagamento del Canone deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
9. Le convenzioni stipulate per l'area mercatale, si rinnovano di anno in anno automaticamente, salvo disdetta fatta per iscritto da una delle parti entro il 31.12 di ogni anno.
10. Qualora si verificano variazioni la denuncia deve essere presentata nel termine di giorni 30 con contestuale versamento del canone ulteriormente dovuto per l'anno di riferimento
11. Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo della stessa non superi € 10,00 per le occupazioni permanenti e € 3,00 per le occupazioni temporanee. (escluse le occupazioni su area mercatale)

Articolo 28. Penale, indennità, sanzioni

1. Per l'omesso o parziale o tardivo versamento del Canone o di una sua rata si applica una penale pari al 30 per cento del Canone dovuto o restante Canone dovuto.
2. Per le occupazioni abusive, ivi comprese quelle che, di fatto, si protraggono oltre la scadenza del periodo consentito originariamente, si applica un'indennità pari al Canone maggiorato del 20 per cento, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal 30 ° giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.
3. Per tutte le occupazioni abusive, è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 100 per cento dell'indennità di cui al comma 2, ferme restando quelle stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5 del D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Sull'ammontare del Canone dovuto e non pagato alle regolari scadenze, saranno calcolati gli interessi legali da computarsi in ragione di giorno.
5. Nel caso che il concessionario o comunque il soggetto interessato al Canone ometta di presentarsi o di rispondere alle richieste di chiarimenti di cui all'art. 11, lettere j) e l), del presente Regolamento, potrà essere assoggettato al pagamento di una sanzione amministrativa da un minimo di Euro 25 ad un massimo di Euro 500 ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000.

Articolo 29. Definizione agevolata della penale – ravvedimento

1. La penale per omesso o parziale o tardivo versamento del Canone può essere ridotta, sempre che non sia già stata contestata o comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento da parte degli agenti preposti al controllo o da parte dell'Ufficio Tributi.
 - a. **al 3 per cento** , comprensivo di interessi, nei casi in cui il versamento sia eseguito entro 30 giorni dalla data di scadenza prevista;
 - b. **al 3,75 per cento**, comprensivo di interessi, nei casi in cui il versamento sia eseguito oltre 30 giorni, e comunque non oltre un anno, dalla data di scadenza.
2. Il pagamento della penale ridotta deve essere eseguito o contestualmente alla regolarizzazione del versamento del Canone dovuto o comunque, spontaneamente dall'utente, prima che l'ufficio abbia iniziato la procedura di accertamento o verifica.

Articolo 30. Diffida ad adempiere

1. L'ufficio tributi, effettua le opportune verifiche e nel caso di omesso, tardivo o parziale versamento del Canone, notifica al titolare del provvedimento o trasmette a mezzo di raccomandata A.R. apposita diffida ad adempiere, assegnando il termine di 60 giorni dall'avvenuta ricezione, per provvedere al versamento di quanto dovuto a titolo di Canone, penalità ed interessi. Identica procedura è eseguita per comminare l'indennità e le sanzioni stabilite dai commi 2,3 e 5 dell'articolo 28 relativamente alle occupazioni abusive ed alle inadempienze del convocato. Le agevolazioni di cui all' articolo 25 del presente Regolamento, nonché l'esenzioni di cui all'articolo 26, non possono essere applicate nel caso di procedura di messa in mora mediante diffida ad adempiere in caso di occupazioni prive del provvedimento di concessione o di autorizzazione.
2. Nel caso di diffida ad adempiere emessa a seguito di omesso, tardivo o parziale versamento del Canone, la penale di cui all'art. 28 c.1, è ridotta al 50% se il pagamento è effettuato nel termine di 60 giorni dalla data della notifica.
3. Non si fa luogo all'emissione di diffida ad adempiere qualora l'importo da versare comprensivo di penali e sanzioni nonché di interessi, risulti inferiore a Euro 10,00 o alla misura stabilita dal Regolamento comunale delle entrate patrimoniali e tributarie.
4. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 1., si procederà alla riscossione coattiva nei modi di legge, entro il termine di prescrizione di cinque anni.

Articolo 31. Rimborsi

1. Il titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione può richiedere al Comune il rimborso delle somme indebitamente versate e non dovute entro il termine perentorio di 5 anni decorrenti dalla data dell'indebito pagamento.
2. L'istanza di cui al comma 1 dovrà contenere, oltre alla generalità del richiedente, il titolo e le motivazioni della richiesta. All'istanza dovranno essere allegati in fotocopia le ricevute di pagamento di quanto chiesto a rimborso.
3. Sull'istanza di rimborso il Comune provvede entro 180 giorni dalla data della sua presentazione e sulle somme rimborsate spettano gli interessi legali, da computarsi in ragione di giorno, dalla data dell'istanza stessa. Entro il medesimo termine è ammesso atto di diniego debitamente motivato.
4. Non si procede al rimborso di somme pari o inferiori a Euro 10, o alla misura stabilita dal Regolamento Comunale delle entrate patrimoniali e tributarie.
5. Non compete rimborso quando sia richiesto a seguito di rinuncia unilaterale dell'autorizzato o del concessionario prima del termine di scadenza dell'occupazione qualora questa sia stata regolarmente iniziata.
6. Nessun rimborso sarà dovuto a seguito di provvedimenti di sospensione, revoca o decadenza quando questi siano adottati quali sanzioni ai sensi della vigente normativa per il commercio su aree pubbliche ex articolo 29 del Decreto Legislativo n. 114 del 31 marzo 1998.

Articolo 32. Funzionario Responsabile

1. L'Amministrazione designa un Funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; il predetto Funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi ad adempiere, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. E' in facoltà del funzionario, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, affidare singoli procedimenti ad altri dipendenti facenti parte della propria struttura organizzativa.

Articolo 33. Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2011
2. E' revocato in toto il Regolamento COSAP approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 26.03.1999.
3. E' abrogata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contrario o incompatibile con quelle del presente Regolamento.

Regolamento

CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

ALLEGATO "A"

OCCUPAZIONI PERMANENTI

| A | Occupazioni del suolo in genere | €/mq. |
|----------|--|--------------|
| I° | Categoria | 17,56 |
| II° | Categoria | 14,93 |
| II° | Categoria | 12,29 |

| B | Occupazioni del soprassuolo e sottosuolo | €/mq. |
|----------|---|--------------|
| I° | Categoria | 11,71 |
| II° | Categoria | 9,95 |
| III° | Categproa | 8,20 |

| C | Occupazioni con condutture, cavi ed impianti in genere del sottosuolo e soprassuolo effettuate da aziende di erogazione dei pubblici servizi (art. 24 del regolamento) | € per ogni utente (risultante al 31 dicembre anno precedente) |
|----------|---|--|
| | | 0,95 |
| | | Con un minimo di € 516,46 |

| D | Occupazioni del suolo e del sottosuolo per l'impianto ed esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei (capacità non superiore a 3000 litri) | Canone annuale/mq. € |
|----------|---|---------------------------------|
| | Centro abitato | 15,50 |
| | Zona esterna | 25,83 |
| | Sobborghi e zone periferiche | 15,50 |
| | frazioni | 5,17 |

| E | Occupazione con apparecchi automatici di distribuzione (es. di tabacchi, bevande, dolci, parafarmaci e simili) | Canone annuale/mq. € |
|----------|---|---------------------------------|
| | Centro abitato | 10,33 |
| | Zona limitrofa | 7,75 |
| | Frazioni, sobborghi e zone periferiche | 5,17 |

Regolamento

CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

ALLEGATO "B"

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

| A | Occupazioni del suolo in genere | €/mq./giornaliera | €/mq./oraria |
|----------|--|--------------------------|---------------------|
| I° | Categoria | 1,04 | 0,052 |
| II° | Categoria | 0,88 | 0,044 |
| III° | Categoria | 0,73 | 0,037 |

| B | Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, con condutture, cavi ed impianti in genere del sottosuolo e soprassuolo (Art. 23 comma 6) | €/ml./giornaliera |
|----------|---|--------------------------|
| I° | Categoria | 0,690 |
| II° | Categoria | 0,552 |
| III° | Categoria | 0,483 |

| C | Occupazioni del suolo comunale, poste in essere con installazioni di attrazione, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, circhi equestri,ect. | €/mq./giornaliera | €/mq./oraria |
|----------|---|--------------------------|---------------------|
| I° | Categoria | 0,208 | 0.010 |
| II° | Categoria | 0,177 | 0,009 |
| III° | Categoria | 0,146 | 0.008 |

Per le occupazioni di cui sopra, realizzate da un unico soggetto passivo del canone, le superficie sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1000 mq., del 10 per cento per la parte eccedenti i 1000 mq.

| D | Occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal comune | €/mq/giorno |
|----------|---|--------------------|
| I° | Categoria | 1,04 |
| II° | Categoria | 0,884 |
| III° | Categoria | 0,728 |